

STATUTO DI ICOM ITALIA

Modificato in occasione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di ICOM Italia, di venerdì 15 novembre ore 9.30 presso l'Università di Roma 3 – Aula magna; in via Ostiense 234/236, Roma in prima convocazione e sabato 16 novembre 2019 in seconda convocazione, presso l'Università di Roma 3 – Aula magna; in via Ostiense 234/236, Roma

TITOLO I

Sede - Scopi - Patrimonio – Contribuzione

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione "ICOM Italia" (di seguito: Associazione), ente di diritto privato senza scopo di lucro. L'Associazione costituisce il Comitato nazionale italiano dell'International Council Of Museums (ICOM), con sede in Parigi presso la sede dell'UNESCO, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 13 e 14 dello statuto dell'ICOM stesso.

L'Associazione ha sede presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in Milano, via San Vittore 19/21.

La variazione della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie sono disposte dall'Assemblea degli associati.

Art. 2 - Scopi – Attività

1. L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue come scopo la realizzazione degli obiettivi fatti propri a livello internazionale dall'ICOM, e in particolare:

- a) promuovere e sostenere l'istituzione, lo sviluppo e la gestione professionale dei musei di tutte le categorie nonché del patrimonio culturale coerentemente con quanto previsto dal Codice Etico per i musei dell'ICOM;
- b) far meglio conoscere e comprendere la natura, le funzioni e il ruolo dei musei al servizio della società e del suo sviluppo;
- c) organizzare la cooperazione e l'aiuto reciproco fra i musei e i professionisti museali nei diversi paesi;
- d) promuovere il ruolo dei professionisti museali nella gestione dei musei e il riconoscimento delle loro professionalità da parte delle amministrazioni responsabili.
- e) far progredire e diffondere la conoscenza nell'ambito della museologia e di altre discipline relative alla gestione e alle attività del museo.

2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) organizza, promuove, realizza in proprio od in collaborazione con soggetti terzi studi, incontri e ricerche in ambito o d'argomento museale;
- b) promuove ed incentiva la collaborazione tra gli Associati ed enti pubblici e privati nell'organizzazione di studi, ricerche, dibattiti fornendo assistenza nei contenuti e negli aspetti organizzativi;
- c) realizza in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- d) raccoglie documentazione e la mette a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- e) realizza in proprio o in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, eventi culturali ed espositivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, congressi, convegni, conferenze, forum, seminari, fiere in ambito o d'argomento museale;
- f) realizza studi e ricerche nel campo della gestione museale, a mero titolo esemplificativo, nel marketing culturale, nella raccolta fondi, nella selezione e gestione del personale tecnico scientifico, nei processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale;

- g) realizza, promuove e diffonde, in proprio o in collaborazione con terzi, pubblicazioni, filmati ed altri prodotti multimediali d'argomento museale o inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- h) svolge attività di rappresentanza degli interessi dei propri associati e della causa museale in ogni ambito istituzionale, locale, nazionale ed internazionale;
- i) svolge in proprio od in collaborazione con soggetti terzi assistenza ed attività di certificazione in ambito museale;
- j) promuove corsi per l'adeguamento funzionale dei musei ad i più elevati standard nazionali ed esteri, assistendoli nelle procedure di riconoscimento ed accreditamento;
- k) istituisce premi e borse di studio, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi, aventi per oggetto lo studio e l'attività museale.

Art.3 - Attività Strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tali attività possono essere poste in essere solo nell'esclusivo interesse dell'associazione e non di terzi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che direttamente perseguano le finalità dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni e da sovvenzioni pubbliche o private, nonché dai proventi delle attività eventualmente esercitate.

Gli Associati effettivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione comunque denominati a Associati, fondatori, collaboratori o lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Di tale patrimonio fa parte un fondo di dotazione che viene individuato in Euro 30.000,00 e che resterà indisponibile.

Titolo II
Associati. L'organizzazione dell'Associazione
Capo I

Gli associati e gli organi dell'Associazione

Art. 5 - Categorie degli Associati

1. Gli Associati dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) associati individuali,
- b) associati istituzionali,
- c) associati benefattori,
- d) associati onorari,
- e) associati studenti.

L'ammissione in una delle sopra citate categorie di associati deve avvenire in conformità con il presente statuto.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

2. Gli Associati individuali sono:

- a) associati regolari, ovvero persone che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale in qualità di professionisti museali, dove per professionisti museali si deve intendere tutti coloro che fanno parte del personale dei musei o delle istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM, che hanno ricevuto una formazione specialistica o che possiedono un'equivalente esperienza pratica in tutti gli ambiti collegati alla gestione e alle attività di un museo, nonché i professionisti indipendenti che rispettano il Codice di deontologia professionale dell'ICOM e lavorano per musei e istituzioni come sopra definite, in qualità sia di consulenti sia di collaboratori, a esclusione di chiunque promuova o commerci prodotti e forniture necessari ai musei e ai loro servizi;
- b) associati pensionati, ovvero professionisti museali in pensione;

3. Gli associati istituzionali sono musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM.

4. Gli associati benefattori sono persone o istituzioni che sostengono l'associazione e i suoi obiettivi in quanto sono interessati ai musei e alla collaborazione internazionale tra musei.

5. Gli associati onorari dell'Associazione sono gli associati onorari di ICOM internazionale, residenti in Italia. Il titolo di associato onorario è concesso a vita, e gli associati ai quali esso è stato concesso non sono tenuti a versare alcuna quota.

6. Gli associati studenti sono persone iscritte regolarmente in percorsi di istruzione superiore attinenti il settore dei musei e dei beni culturali o comunque propedeutici all'inserimento professionale in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'Art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali gratuitamente, presso la sede dell'Associazione previa domanda scritta alla segreteria, ed entro i 20 giorni dalla stessa domanda.

Art. 6 - Richieste di adesione

1. Ad eccezione degli associati onorari, ogni persona o istituzione che desidera diventare associato dell'Associazione deve presentare una richiesta scritta in conformità con le regole che si applicano alla categoria scelta.

2. Le richieste di adesione quale associato individuale, istituzionale, benefattore o associato studente sono inviate al Segretario. Le richieste pervenute al Segretario sono trasmesse al Consiglio Direttivo.

3. Le richieste di associazione devono essere accompagnate da una dichiarazione di adesione ai principi del Codice Etico di ICOM per i musei.

4. Il Consiglio Direttivo esamina tutte le richieste di adesione e le accetta o le respinge con motivazione ai sensi dell'art.5.

In caso di rigetto della domanda, il richiedente può chiedere la pronuncia del Comitato Dei Probiviri e in ultima istanza dell'assemblea degli associati.

5. Non può in alcun caso diventare associato dell'associazione la persona o l'istituzione (compresi tutti coloro che vi lavorano) che commercia (acquista o vende a scopo di lucro) beni culturali, ivi compresi opere d'arte di ogni tipo, esemplari naturalistici e scientifici (originali o riproduzioni), tenendo conto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti. Non possono diventare associati neppure le persone o le istituzioni impegnate in attività che potrebbero dare adito a conflitti d'interesse.

6. Dal momento in cui la richiesta di adesione è stata accettata e il Segretario ha accusato ricevuta della quota associativa annuale, l'associato può esercitare i suoi diritti.

7. La Segreteria dell'associazione, dopo aver ricevuto i dati relativi all'accettazione di un nuovo associato nonché la quota dovuta per l'esercizio in corso, deve fornirgli nel più breve tempo possibile un documento comprovante l'avvenuta iscrizione, nonché ogni altro servizio al quale l'associato ha diritto.

Art. 7 - Perdita dello status di associato

Lo status di associato individuale, istituzionale, benefattore, o studente dell'Associazione viene meno qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) l'associato presenta dimissioni scritte;
- b) l'associato non versa la quota annuale entro l'anno di riferimento pur avvertito per posta (o con mezzi telematici) che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione che il pagamento della quota annuale è in scadenza;
- c) l'associato non ha più diritto a tale qualifica avendo cambiato status professionale;
- d) il Consiglio Direttivo esclude l'associato per ragioni gravi riguardanti l'etica professionale o per atti incompatibili con gli obiettivi dell'Associazione. L'associato escluso può chiedere la pronuncia del Comitato dei Probiviri inerente l'esclusione e in ultima istanza dell'assemblea degli associati.

La perdita della qualifica di associato da qualsiasi motivo determinata non darà diritto di riavere quanto versato.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi del Comitato:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Comitato dei Probiviri
- e) L'organo di controllo

Capo II L'Assemblea

Art. 9 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea rappresenta tutti gli associati. Ad essa partecipano tutti gli associati maggiorenni con diritto di voto.

2. Non hanno diritto di voto gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa e coloro che abbiano acquisito la qualità di associato nei tre mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione per sua iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta avanzata da almeno un decimo degli associati.
4. La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza con mezzi (anche telematici) che diano prova dell'avvenuta ricezione.
5. In casi d'urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.
6. La convocazione è effettuata per iscritto all'indirizzo che l'associato ha comunicato al momento dell'ingresso nell'Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto venga effettuato l'inoltro, con mezzi (anche telematici) che diano prova dell'avvenuta ricezione.
7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno in tempo utile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'esame del bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
9. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
11. È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega scritta ad altro associato avente diritto di voto che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun associato non può portare più di tre deleghe. Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente la convocazione di un notaio con funzioni di segretario nelle occasioni in cui la legge lo richieda.
13. Il Presidente sovrintende alle operazioni di voto. Al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, apprestando quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
14. Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto, ma completo e veritiero. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
16. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea ordinaria:
 - a) discute, esamina e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio Direttivo;
 - b) elegge i componenti degli organi dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto;
 - c) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
 - d) elegge il Consiglio Direttivo;
 - e) elegge il Presidente;
 - f) nomina l'organo di controllo;
 - g) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - h) promuove azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
17. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati;
 - c) sulla variazione della sede dell'Associazione;
 - d) su ogni altro argomento straordinario sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
 - e) l'acquisto o la cessione di beni immobili.

Capo III Il Consiglio Direttivo

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Esso è composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente, eletti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività dell'Associazione e in particolare con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
3. Qualora durante il triennio uno o più dei componenti dovessero cessare dall'incarico, gli altri provvederanno alla sostituzione per cooptazione; il/i consigliere/i così nominato/i resterà/anno in carica fino alla successiva Assemblea degli associati, la quale provvederà a ratificare tale nomina ovvero a nominare diverso li consigliere/i in sostituzione di quello/i cooptato/i dal Consiglio Direttivo. Il/i consigliere/i così nominato/i rimarrà/anno in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.
4. Se nel corso del triennio dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quello/i rimasto li in carica provvederà/anno alla convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
 - a) programmare l'attività dell'Associazione assumendo tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea degli associati;
 - b) provvedere all'investimento dei capitali liquidi che pervenissero all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ed alla spesa delle somme destinate direttamente al perseguimento dei fini dell'Associazione, in conformità agli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli associati;
 - c) nominare il Segretario dell'Associazione. Il Segretario, qualora retribuito, non dovrà essere membro del Consiglio Direttivo per evitare potenziali conflitti di interesse;
 - d) deliberare l'ammissione di nuovi associati;
 - e) stabilire ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote di partecipazione annuale;
 - f) conferire poteri o deleghe al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario o agli associati dell'Associazione;
 - g) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario e entro i termini stabiliti sottoporre il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) disporre progetti di attività o servizi in gestione diretta o in concessione a terzi per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - i) assumere e licenziare dipendenti, determinare stipendi e compensi dei dipendenti e dei collaboratori e fissare i loro compiti e le modalità di svolgimento;
 - j) proporre all'assemblea degli associati modifiche ai regolamenti di funzionamento dell'Associazione, nel rispetto degli scopi dell'Associazione stessa e di quanto previsto dallo Statuto;
 - k) istituire commissioni e gruppi di lavoro.
7. Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione degli associati che voteranno a nome dell'Associazione per l'elezione del Consiglio esecutivo e dell'Assemblea generale di ICOM.
8. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno per iscritto con preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni, nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, per

approvare la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio successivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9. In seduta straordinaria il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

10. I membri del Consiglio Direttivo rispondono del loro operato con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili per le deliberazioni prese, salvo che il dissenso non risulti dal verbale delle riunioni.

Capo IV **Presidente - Vicepresidente – Segretario**

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti giuridici e in giudizio ed ha l'uso della firma dell'Associazione. Può conferire agli associati e a terzi procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di impedimento può delegare i propri poteri al Vicepresidente.

3. Al Presidente spetta di:

- a) nominare il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- d) fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- e) nei rapporti con ICOM, adempiere a quanto stabilito per la sua carica dallo Statuto ICOM all'art. 13.

Art. 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, d'impossibilità o per delega scritta nelle funzioni riservate al Presidente stesso.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con il pagamento delle quote, dura in carica tre anni e può essere rinominato senza limiti.

Egli coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente ed ha i seguenti compiti:

- a) coordina il personale dipendente e i collaboratori dell'Associazione;
- b) provvede a tutte le pratiche inerenti il tesseramento;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- e) provvede alla regolare tenuta della contabilità ed all'assolvimento degli obblighi giuridici e fiscali;
- f) predispose lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza e del bilancio consuntivo, che sottopone al medesimo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di pertinenza.
- g) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- h) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo V
Comitato dei Proviviri - Collegio dei Revisori dei conti

Art. 14 - Il Comitato dei Proviviri

1. Il Comitato dei proviviri è composto da 5 (cinque) membri, tutti eletti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività dell'Associazione e in particolare con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti. I membri del comitato svolgono la loro attività gratuitamente. Il Comitato elegge nel proprio seno il suo Presidente, che lo rappresenta nell'Associazione e ne manifesta deliberazioni e volontà. Al Presidente spetta convocare l'organo.

Il Comitato sovrintende al buon andamento delle attività e al corretto funzionamento degli organi associativi ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 15 - Organo di Controllo

1. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

2. Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c. c. . La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo III
Controversie - Esclusione del socio - Disposizioni finali

Art. 17 – Controversie - Esclusione del socio

Al Comitato dei Provisori è demandata la soluzione delle controversie di qualunque natura che possano intervenire tra gli associati e Associazione o tra associati, decidendo quale amichevole compositore, generalmente senza vincoli di forma. Qualora sia chiamato a decidere da un associato su un suo reclamo avverso una delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Comitato deve chiedere l'esibizione della delibera motivata e deve invitare l'associato escluso a presentare le sue difese entro un termine che non può essere inferiore a venti giorni. Qualora gliene sia fatta richiesta, deve sentire personalmente l'associato escluso ed un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, separatamente e in confronto tra loro. La decisione del Comitato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata all'associato entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato all'associato per la presentazione degli scritti.

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, secondo le competenze di ciascun organo.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altri Enti non profit con finalità analoghe.

Art. 20 - Regolamenti interni

Eventuali specificazioni circa il funzionamento dell'Associazione o dei suoi organi potranno essere dettate in regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento. Nei casi dubbi, le previsioni del presente Statuto debbono essere interpretate alla luce dei principi e delle norme dello statuto dell'International Council Of Museums.

TIZIANA MAFFEI

LIVIO COLIZZI NOTAIO



Certifico io sottoscritto Livio Colizzi, Notaio in Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale.

Roma, 26 novembre 2019

Firmato Digitalmente LIVIO COLIZZI NOTAIO